



Provincia Autonoma di Trento

DIPARTIMENTO	PER LE ATTIVITÀ TERZIARIE
SERVIZIO	IMPIANTI A FUNE

A TUTTI I CONCESSIONARI
DI IMPIANTI A FUNE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO

A TUTTI I TECNICI
RESPONSABILI DI IMPIANTI
A FUNE DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
L O R O S E D I

TRENTO, 15 NOV. 1991

PROT. N. 3100 C-50

OGGETTO: Prevenzione infortuni sugli impianti funiviari: cinture di sicurezza e scale portatili.

CIRCOLARE n. 11/91.

Per opportuna conoscenza si comunica quanto segue.

E' stato talvolta constatato che vengono utilizzati dal personale cinture di sicurezza che, pur provvisti di contrassegno E.N.P.I., non sono idonei per l'uso negli impianti funiviari, poiché cingono solo la vita dell'utilizzatore. Mentre si rammenta che non è attualmente prescritta alcuna omologazione per tali cinture di sicurezza, si segnala altresì che il D.M. del 4 gennaio 1972 (art. 93) richiede che il lavoratore esposto al pericolo di caduta dall'alto, sia attrezzato con adatta cintura di sicurezza: tale cintura deve comprendere imbragature, avvolgenti il torace ed il bacino, allo scopo di evitare strappi o ferite nel caso di caduta; inoltre tali imbragature devono comprendere due funi munite di moschettoni terminali per le trattenute, affinché in ogni momento l'eventuale caduta sia limitata ad un tratto non superiore ad un metro (art. 15 citato D.M.).

Con la presente si intende richiamare l'attenzione sulla necessità del rispetto rigoroso delle disposizioni antinfortunistiche durante la salita sui sostegni come pure durante le ispezioni e manutenzioni sulle pedane dei sostegni: in tal caso, incondizionatamente, è necessaria l'utilizzazione del dispositivo anticaduta autobloccante e dell'imbragatura dotata di doppia fune e moschettone terminali.

Inoltre è stato talvolta constatato che le scale portatili a mano non sempre rispondono ai requisiti di cui al citato D.M. 2 gennaio 1972 (art. 16); pertanto, mentre si ricorda la ns. del giugno 1983 prot. 3321, con la quale si diffidava dall'utilizzare, per lavori di manutenzione o altro, le scale predisposte per il soccorso, poiché generalmente non idonee a scopi diversi, con la presente si segnala la necessità che dette scale portatili oltre che avere dimensione e robustezza appropriate al loro uso, siano anche dotate dei dispositivi antisdruciolanti terminali idonei all'appoggio sicuro, così come richiesto dalle citate disposizioni antinfortunistiche in vigore.

I concessionari, ai sensi dell'art. 30 della L.P. 7 aprile 1987 n. 7 e dell'art. 87 del D.M. 4 gennaio 1972, sono invitati al controllo che il personale abbia a disposizione detti mezzi di protezione dagli infortuni, mentre i Tecnici Responsabili, ed in particolar modo i Capi Servizio, per quanto di rispettiva loro competenza, sono incaricati della verifica periodica del loro stato di efficienza in relazione alla sicurezza (art. 20 citato D.M.), nonché del severo controllo che dette misure di sicurezza vengano rispettate.

Il contenuto di questa circolare, per quanto attiene la responsabilità del Capo servizio e del rimanente personale dell'impianto, deve essere portato a conoscenza di questi in modo chiaro.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott. ing. Umberto Groff -

052/LL